

SCHEMA DI CONTRATTO

Servizio di certificazione dei rendiconti di spesa di piani formativi individuali.

Lotto _____

CIG _____

TRA

il Fondo Banche Assicurazioni, in persona del _____, _____, con sede legale in _____, Via _____, n. _____, c.f. _____ (di seguito: anche “Fondo” o “FBA”);

e

_____, in persona del _____, _____, con sede in _____, Via _____, n. _____ P.iva _____, (di seguito: “Società” e/o “Appaltatore”);

ambidue di seguito detti anche congiuntamente “Parti”

Premesso

- che, con Determina a contrarre del 17/02/2021, l’Ufficio di Presidenza del Fondo Banche Assicurazioni ha autorizzato l’espletamento di una gara, suddivisa in due lotti, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b), del D.L. n. 76 del 2020, convertito con L. n. 120/2020 mediante procedura negoziata per l’affidamento del servizio di certificazione dei rendiconti di spesa di piani formativi individuali della durata di 36 mesi, suddivisa in due lotti, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa;
- che con Determina del _____ n. _____ l’Ufficio di Presidenza del Fondo, ha approvato le risultanze della gara succitata aggiudicando definitivamente il servizio per il lotto n. _____ alla società/professionista risultata prima nella graduatoria finale e che ha offerto un ribasso del% sul prezzo unitario posto a base di gara, al netto dell’I.V.A. e cassa previdenziale, ove dovuta, e offrendo pertanto un importo unitario per ciascuna certificazione di € _____/___ al netto dell’I.V.A. e cassa previdenziale, ove dovuta;
- che con la partecipazione alla predetta procedura, la predetta società/professionista ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire il servizio oggetto del presente contratto ed eseguire le prestazioni da esso derivanti alle condizioni, modalità, termini e prezzi stabiliti nel presente atto, nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato tecnico e relativi allegati, nella propria offerta tecnica nonché nella propria offerta economica;
- che il Fondo ha provveduto ad effettuare tutte le prescritte verifiche in ordine al pos-

nesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e che dalle stesse non risultano a carico dell'Affidatario circostanze ostative alla sottoscrizione del presente contratto;

- che fanno parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso, il Capitolato Tecnico ed i suoi allegati nonché l'offerta tecnica e quella economica dell'Affidatario;
- la società/professionista ha prestato una cauzione definitiva, con le modalità e le forme previste dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali tutti, pari ad € _____ mediante polizza fideiussoria n. _____ stipulata con la _____ in data _____;
- la società/professionista ha prestato una polizza RC Professionale, mediante polizza assicurativa n. _____ stipulata con la _____ in data _____ che copre i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività oggetto del servizio

Tanto premesso,

le Parti come sopra rappresentate e domiciliate, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente contratto, di pieno e comune accordo, con la presente scrittura privata,

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue.

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

- 1.1** Il presente contratto ha per oggetto il servizio di certificazione dei rendiconti di spesa di piani formativi individuali relativi al Lotto ____ (*inserire descrizione del Lotto e CIG*).
- 1.2** Il servizio oggetto di appalto comprende le seguenti attività:
 - A)** Verifica della corretta compilazione dei dati richiesti nel sistema informativo e del rispetto delle procedure di rendicontazione stabilite da FBA;
 - B)** Verifica del rispetto della disciplina di riferimento e della normativa comunitaria in tema di Aiuti di Stato;
 - C)** Verifica della documentazione amministrativa richiesta dagli Avvisi di riferimento (DURC, documentazione attestante i poteri di firma ecc.);
 - D)** Verifica delle attività formative e dell'effettiva eleggibilità dei discenti;
 - E)** Verifica dell'ammissibilità delle spese esposte a rendiconto e della loro effettività (evidenze di pagamento, registrazione in contabilità):

- F) Redazione del verbale di certificazione sulla base di un format concordato con il Fondo;
- 1.3 Il servizio dovrà essere effettuato in base alle disposizioni di legge, della lettera di invito, del capitolato tecnico e relativi allegati, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica dell'affidatario.
- 1.4 Le attività di certificazione dovranno essere eseguite nel rispetto di quanto prescritto negli Allegati disponibili sul sito di FBA nella sezione "Avvisi"
-

Art. 2 - IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

- 2.1. Il corrispettivo unitario per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto, in ragione del ribasso offerto dalla società/professionista, è pari a € _____,___ (euro____) oltre iva e cassa previdenziale, se dovuta, per ciascun piano formativo certificato per un valore complessivo massimo pari a € 100.000,00 (euro centomila/00) oltre IVA e cassa previdenziale, se dovuta, per l'intero periodo contrattuale. Lo stesso è da intendersi come limite massimo di spesa per il Fondo.
- 2.2. Il presente contratto non è soggetto alle disposizioni del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, in quanto il servizio e/o le prestazioni sono di natura intellettuale e pertanto gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a zero.
- 2.3. Il prezzo offerto è comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore per l'esecuzione delle attività previste dal presente contratto, dal capitolato e dalla sua offerta tecnica.
- 2.4 Trattandosi di contratto a misura, l'Appaltatore prende atto ed accetta che:
- i. le prestazioni e la quantità oggetto dell'affidamento saranno certe e determinate solo al momento dell'affidamento delle singole richieste di certificazione effettuate da FBA, così come la relativa durata e il luogo di esecuzione;*
 - ii. l'affidamento potrà subire delle variazioni in aumento o in diminuzione sulla base del reale fabbisogno, senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico del Fondo e senza che l'Appaltatore possa vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso il valore complessivo degli ordinativi specifici sia inferiore a quello di cui al successivo punto iv;*
 - iii. l'Appaltatore, inoltre, non potrà vantare titolo alcuno o risarcimenti c/o indennizzi di sorta, nel caso di mancata attivazione e/o interruzione del servizio da parte di FBA;*

- iv. L'Appaltatore riconosce ed accetta che il valore dell'affidamento è da considerarsi quale importo presunto massimo di spesa. FBA non assume alcun obbligo in ordine al raggiungimento del valore complessivo dell'affidamento che è un importo stimato e, quindi, meramente presuntivo e rilevante unicamente per il calcolo della soglia di cui all'art. 35 del Codice dei contratti pubblici;*
- v. FBA non è vincolato a stipulare nel periodo di durata del contratto, ordinativi che esauriscono, in tutto o in parte, l'oggetto dell'affidamento;*
- vi. ove il tetto di spesa massimo sia saturato prima della naturale scadenza del contratto lo stesso si intenderà risolto di diritto senza necessità di preventiva disdetta; in tali casi l'Appaltatore non avrà nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin d'ora, a qualsiasi azione a titolo di responsabilità contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale.*

Art. 3 – DURATA DELL'APPALTO

- 3.1.** L'appalto ha una durata massima di 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o, in caso di avvio anticipato del servizio, dalla data del relativo verbale di avvio.
- 3.2** Le attività di certificazione potranno essere assegnate sino alla data di scadenza del contratto di appalto e tutti i rendiconti assegnati entro tale data dovranno essere comunque certificati entro i 4 mesi successivi.
- 3.4** Alla scadenza del contratto, anche in assenza della predetta comunicazione, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte del Fondo. Non è ammesso il rinnovo e/o la proroga tacita.
- 3.5** Il Fondo si riserva il diritto di recedere dal contratto ai sensi del successivo art. 9.

Art. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

- 4.1.** L'Appaltatore dovrà svolgere il servizio autonomamente e con la propria organizzazione. Il personale impiegato per l'esecuzione del servizio dovrà essere: (i) dipendente dell'offerente o (ii) professionista associato con l'offerente; (iii) iscritto nel Registro del MEF.
- 4.2.** Il Fondo metterà nella disponibilità dell'Appaltatore tutta la documentazione in proprio possesso ed occorrente al corretto svolgimento del servizio.
- 4.3.** L'Appaltatore è obbligato a eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto alle condizioni offerte in fase di aggiudicazione della relativa procedura di gara e in ossequio alle disposizioni del capitolato e delle norme contrattuali.

- 4.4. È fatto obbligo all'aggiudicatario di certificare n. 100 (o 150) piani formativi al mese, numero effettivamente proposto dallo stesso nella propria offerta tecnica, pena l'applicazione della penale di cui al successivo art. 7.
- 4.5. L'Appaltatore, preso atto della natura dell'appalto, si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione del contratto, oltreché di quelle contenute nella presente scrittura e nei relativi documenti nonché di quelle che verranno eventualmente impartite dal Fondo.

Art. 5 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

- 5.1. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività affidate con la massima diligenza e professionalità.
- 5.2. E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente al Fondo qualsiasi elemento ostativo, non dipendente da fatti allo stesso imputabili, all'esecuzione o all'avanzamento delle attività affidate. Detta comunicazione dovrà pervenire tempestivamente e comunque entro il termine massimo di 48 ore decorrente dal realizzarsi dell'evento impeditivo o dal momento in cui l'aggiudicatario ne è venuto a conoscenza.
- 5.3. Il Fondo è espressamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità verso il personale dell'appaltatore per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore. A tal fine, l'Appaltatore si impegna ad esibire, su richiesta dell'Amministrazione, tutta la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti, compresa copia delle buste paga (o UniEmens) ed ogni altro documento dei lavoratori impiegati nelle forniture al fine di accertare il rispetto del CCNL applicato, la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata e la regolarità di ulteriori rapporti di lavoro che non prevedono l'applicazione del CCNL di categoria.

Art. 6 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO

- 6.1. La fatturazione dei compensi avverrà a cadenza mensile.
- 6.2. Il servizio sarà fatturato a consuntivo, su base mensile, in relazione alle certificazioni effettivamente eseguite, sulla base di rapporti di attività, sottoscritti da entrambe le parti.
- 6.3. Il Fondo provvederà ai pagamenti entro 30 giorni fine mese data fattura.

6.4. La fattura dovrà essere intestata a:

Fondo Banche Assicurazioni

Via Tomacelli 132

00186 Roma

C.F. 09895391002

PEC: amministrazione@pec.fondofba.eu

La fattura dovrà contenere il Codice Identificativo Gara (CIG).

- 6.5. Resta inteso che i predetti pagamenti saranno effettuati da FBA solo previa verifica della regolarità contributiva (DURC) e fiscale dell'affidatario in conformità a quanto previsto nel D. M. dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 [Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni].
- 6.6. Il pagamento dei corrispettivi avverrà tramite bonifico bancario e previo espletamento delle procedure di legge relative alla tracciabilità dei flussi finanziari ex legge n. 136 del 13.08.2010.

Art. 7 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

7.1. In caso di inosservanza e/o inadempienza delle obbligazioni contrattuali, di non puntuale adempimento delle stesse o di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni dovute, che non comporti per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, il Fondo contesterà, a mezzo pec, le inadempienze riscontrate e assegnerà un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni scritte da parte dell'Appaltatore.

7.2. Nell'ipotesi in cui tali controdeduzioni non venissero presentate nei termini di cui sopra o non venissero accettate dal Fondo, lo stesso applicherà la penale.

7.3. Saranno applicate penali da parte del Fondo nel caso di:

	Inadempimento Sanzionato con Penale	Valore Penale
1	In caso di mancata consegna della certificazione di 100 piani formativi nel mese, ovvero di 150 piani formativi, se offerti dall'OE, per fatto imputabile al revisore.	1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.
2	Presentazione di un verbale di certificazione con un'indicazione di un importo economico da liquidare errato.	1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

7.4. Le penali non escludono le altre conseguenze previste nel capitolato, in particolare l'esecuzione in danno e la risoluzione del contratto, oltre il risarcimento per il mag-

gior danno.

- 7.5. L'importo delle penali applicate non potrà in ogni caso superare il 10% del valore dell'appalto; qualora le infrazioni siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 10 del Capitolato Speciale d'Appalto e all'art. 10 del presente Contratto, in materia di risoluzione del contratto.
- 7.6. Quanto dovuto dall'Appaltatore a titolo di penale verrà trattenuto, in via prioritaria, mediante ritenuta sulle somme allo stesso spettanti in esecuzione degli ordinativi afferenti al presente accordo quadro o, in subordine, sulla garanzia definitiva.
- 7.7. Qualora la penale fosse detratta dalla garanzia definitiva, l'Appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.
- 7.8. L'operatore economico è responsabile a norma del codice civile e penale e delle leggi speciali in materia, in particolar modo a quelle relative alla responsabilità del professionista, del prestatore d'opera intellettuale e del revisore nei confronti del Fondo per i danni eventualmente cagionati allo stesso, anche in conseguenza di pretese di terzi anche risarcitorie, e a terzi comunque danneggiati, a causa dello svolgimento del presente incarico non conforme alle regole della diligenza professionale. Detta responsabilità si riferisce anche all'ipotesi in cui il competente Ministero o altra struttura da esso delegata, nei tempi previsti dalla vigente disciplina, non dovesse riconoscere come ammissibili le spese certificate come tali dal revisore.

Art. 8 - RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL'APPALTATORE

- 8.1. Il recesso dal contratto da parte dell'Appaltatore comporterà l'incameramento della cauzione definitiva fatti salvi, anche in questo caso, i danni e le spese.

Art. 9 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CREDITO

- 9.1. È fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare, anche parzialmente, il contratto oggetto del presente contratto.
- 9.2. Non è ammessa la cessione del credito derivante dal presente appalto.

Art. 10 - RECESSO ANTICIPATO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 10.1. Il Fondo può esercitare il recesso dal contratto nelle ipotesi e nelle modalità previste dall'art. 109 D. lgs. 50/2016 e dall'art. 1671 del codice civile, in qualunque momento dell'esecuzione.

10.2. FBA, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni, può chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 e ss. c.c. nei seguenti casi di inadempimento, notificati per iscritto a mezzo pec:

- dolo, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- qualora l'importo delle singole penali applicate superi il 10% del valore contratto;
- subappalto o cessione del contratto;
- perdita dei requisiti richiesti per la prestazione del servizio;
- ingiustificata sospensione/interruzione del servizio da parte dell'Appaltatore per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore;
- accertamento del difetto dei requisiti richiesti;
- violazione delle disposizioni di cui agli artt. 13, 14, 15, 16 e 17 del presente contratto;
- in tutte le altre ipotesi contemplate dall'art. 108 d. lgs. 50/2016.

10.3. La risoluzione del contratto, nel caso se ne verificassero le condizioni, sarà notificata all'Appaltatore a mezzo pec.

10.4. In caso di risoluzione del contratto imputabile all'Appaltatore, il Fondo avrà diritto ad incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale per l'inadempimento salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno ulteriore.

10.5. L'Appaltatore non avrà diritto a richiedere indennità o risarcimento in caso di risoluzione del contratto per inadempienza e sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti al Fondo per l'anticipata risoluzione del contratto.

Art. 11 - TERMINI E LORO COMPUTO

11.1. I termini indicati nel presente contratto e negli altri atti in esso richiamati, sia per il Fondo che per l'Appaltatore, decorrono dal giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni da cui debbono avere inizio i termini stessi.

11.2. I termini indicati in giorni si intendono come giorni di calendario, cioè consecutivi e continuativi. Quelli indicati in mesi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale alla corrispondente data del mese finale.

Art. 12 - NOTIFICHE E COMUNICAZIONI

12.1. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni del Fondo da cui decorrono i termini per

adempimenti contrattuali, sono effettuate a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata di seguito indicate:

- Per FBA: _____@_____
- Per l'Appaltatore: _____@_____

12.2. Esse possono essere effettuate anche in modo diretto per consegna all'Appaltatore o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta debitamente datata e firmata. La società, a tal fine, dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni, non trasmesse a mezzo pec, al seguente indirizzo:
_____.

12.3. Anche le comunicazioni al Fondo, alle quali l'Appaltatore intenda dare data certa, sono effettuate a mezzo di pec o potrà essere consegnata direttamente al Fondo, contro rilascio di ricevuta, datata e firmata dal personale addetto del Fondo.

12.4. La ricevuta di consegna della pec e la ricevuta rilasciata nelle comunicazioni effettuate in forma diretta fanno fede ad ogni effetto della avvenuta notifica ed alla data delle stesse viene fatto riferimento per la decorrenza dei termini.

ART. 13 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

13.1. Ai fini del perfezionamento del contratto, l'Appaltatore, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 7, della legge n. 136 del 13/08/2010, dovrà comunicare al Fondo, gli estremi del/i conto/i dedicato/i ed i nominativi dei soggetti abilitati ad eseguire movimenti su detto/i conto/i.

13.2. L'Appaltatore si impegna, altresì, a comunicare al Fondo ogni eventuale variazione relativa al/i predetto/i conto/i corrente/i ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i.

13.3. L'Appaltatore accetta che il Fondo provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato indicato nella presente clausola.

13.4. L'Appaltatore riconosce al Fondo la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione della fornitura attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane SpA così come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010.

ART. 14 - RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE

14.1 Tutte le informazioni e i documenti ai quali ha accesso l'affidatario nello svolgimento del servizio sono coperti dall'obbligo di riservatezza e dal segreto professionale.

ART. 15 - OSSERVANZA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D. Lgs. n. 231/01)

15.1. La Società è a conoscenza che il Fondo Banche Assicurazioni ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Sanzionatorio, che dichiara di aver letto dal sito aziendale e che dichiara di aver compreso. La società con la presente sottoscrizione aderisce ai principi al succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati e si impegna, a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d. lgs. n. 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.

15.2. La Società si impegna altresì, a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti dal Fondo Banche Assicurazioni ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e che costituiscono parte integrante del contratto. La Società è consapevole che la violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale. La Società, manleva il Fondo Banche Assicurazioni per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultimo quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte della società offerente o di suoi eventuali collaboratori.

15.3 Qualora la Società, o suoi eventuali collaboratori, violino i precetti citati nel punto precedente, nonché in caso di commissione di reati presupposto del D. Lgs. n. 231/2001 da parte della stessa o di suoi eventuali collaboratori, il Fondo Banche Assicurazioni potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. Il Fondo potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.

15.4 La Società si rende disponibile a permettere l'esecuzione di controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza ex art. 6 del D. lgs. n. 231/01 del Fondo, previo accordo in merito alle tempistiche. I controlli dovranno rispettare la normativa giuslavoristica e la legge sulla protezione dei dati personali nonché di essere informata e di accettare che i controlli possano essere eseguiti anche per mezzo delle funzioni del Fondo o di

terzi specialisti incaricati.

- 15.5** La Società si impegna a segnalare all'Organismo di Vigilanza del Fondo Banche Assicurazioni casi di violazioni dei principi contenuti in tutti i documenti sopraccitati, secondo le modalità indicate nel Codice Etico e nei Protocolli che sono da intendersi parte integrante del contratto.

Art. 16 - NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 28 REG. 679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR)

- 16.1.** L'Appaltatore è nominato, ex art. 28 Regolamento Europeo 679/16, Responsabile del trattamento dei dati personali, utilizzati per lo svolgimento dell'affidamento del servizio descritto in oggetto così come meglio specificato in atto di nomina allegato alla presente.

ART. 17 - NORME FINALI E FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE

- 17.1.** Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni del codice civile.
- 17.2.** Inoltre, per quanto attiene l'esecuzione del contratto, trovano integrale applicazione le norme contenute del D. Lgs. n. 50/2016 che qui, ancorché non trascritte, si intendono interamente richiamate.
- 17.3.** Fatta salva la possibilità di ricorso agli istituti di cui agli artt. 206 e 208 D. Lgs. n. 50/2016, per tutte le controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle di cui agli artt. 206 e 208 D. Lgs. n. 50/2016, è esclusivamente competente il Foro di ROMA, rimanendo espressamente esclusa la commissione in arbitri.
- 17.4.** Il presente Contratto è costituito da n. 17 articoli ed è composto da n. ____ pagine.

Data, timbro e firma (per esteso)

Data, timbro e firma (per esteso)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. i seguenti articoli: art. 7 -Inadempienze e penalità; art. 8 - Recesso dal contratto da parte dell'appaltatore; art. 10 - Recesso anticipato e risoluzione del contratto; art. 15 - Osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo (d. lgs. n. 231/01); art. 16 - Nomina a responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 reg. 679/2016 sulla protezione dei dati personali (gdpr); art. 17 -Norme finali e foro competente di Roma per le controversie.

Data, timbro e firma (per esteso)

Data, timbro e firma (per esteso)